

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris**Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Frankfurt am Main****Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma****Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag****Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles****Ministère de l'agriculture, Luxembourg****Intervention Board — Executive Agency (IB-EA), Newcastle****Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin****Direktoratet for FødevareErhverv, København****Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ), Αθήνα****Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid****Ministério do Comércio e Turismo, Direcção-Geral do Comércio, Lisboa****Agrarmarkt Austria, Wien****Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, Helsinki****Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping****Bando di gara per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco****(n. 1/2000)****(2000/C 201/05)****I. Oggetto**

1. È indetta una gara permanente principale per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10.
2. La gara permanente si effettua conformemente alle disposizioni:
 - dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2038/1999 ⁽¹⁾,
 - e del regolamento (CE) n. 1531/2000 ⁽²⁾.

II. Termini

1. La gara permanente rimane aperta sino ad una data da determinare ulteriormente. Durante il periodo della sua validità, si procede a gare parziali.

- 2.1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 27 luglio 2000 e scade alle ore 10.30 del 2 agosto 2000.
- 2.2. Per le successive gare parziali, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10.30 del mercoledì di ogni settimana.
- 2.3. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi.
- 2.4. Il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per mercoledì 1° novembre 2000, scade martedì 31 ottobre 2000, alle ore 10.30, per mercoledì 9 maggio 2001, scade martedì 8 maggio 2001, alle ore 10.30.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

- 2.5. Le gare parziali previste per mercoledì 27 dicembre 2000 e 11 aprile 2001 non avranno luogo.

3. Le ore limite fissate nel presente bando sono le ore del Belgio.
4. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengano effettuate nel periodo di validità della gara permanente.

III. Offerte

1. Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, le offerte relative all'importo del prelievo all'esportazione e/o della restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I.

- 2.1. Le offerte, presentate per iscritto, devono giungere al più tardi alle date e alle ore di cui al titolo II, punto 2, depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, inviandola mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, fax o messaggio elettronico, ad uno dei seguenti indirizzi:

— Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo,
Via Palestro 81,
I-00185 Roma
[telex: 613 003 Minagrin per l'AIMA;
Tel.: (39-06) 47 49 91; Telefax: (39-06) 445 39 40]

— Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,
120, boulevard de Courcelles,
F-75017 Paris
(tel.: 56 79 46 00; telefax: 56 79 46 60)

— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
Referat 325,
Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt am Main
[teletex 699 7624; Tel.: (069) 15 64-0;
telefax (069) 15 64-624/793]

— Hoofdproductschap Akkerbouw,
Stadhoudersplantsoen 12,
NL-2517 JL Den Haag
[tel.: (070) 370 87 08;
telefax (070) 346 14 00 — (070) 370 84 44
e-mail: hpa@hpa.agro.nl]

— Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
Rue de Trèves 82,
B-1040 Bruxelles
[telex: n. 240 76 e n. 655 67; tel.: (02) 287 24 11;
telefax: (02) 230 25 33, (02) 280 03 07]

— Intervention Board — Executive Agency,
Lancaster House,
Hampshire Court,
UK-Newcastle upon Tyne NE4 7YE
(telex: 848 302; tel.: 091 226 52 80;
fax: 091 226 52 12)

— Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture, Food and Rural Development,
Agriculture House, Kildare Street,
IRL-Dublin 2
[tel.: (01) 607 20 00; telefax: (01) 676 40 37]

— Direktoratet for FødevareErhverv,
Kampmannsgade 3,
DK-1780 København V
[tel. (45) 33 95 80 00;
telefax: (45) 33 95 80 88]

— Υπηρεσία Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων,
Αχαρνών 5, Αθήνα
[telex 221 734 — 221 735 — 221 738;
telefax: 867 11 11 Αθήνα]

— Fondo Español de Garantía Agraria
c/Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
Telex FEGA: 91 347 63 97
Tel.: 91 347 63 10 e 91 347 46 00
Fax: 91 521 98 32 e 91 310 46 18

— Ministério do Comércio e Turismo,
Direcção-Geral do Comércio,
Av. da República, 79,
P-1100 Lisboa Codex
(tel.: 1/796 37 23, telefax: 1/796 37 23, 1/793 22 10)

— Agrarmarkt Austria,
Dresdnerstraße 70,
A-1200 Wien
[Tel.: (43-1) 33 151 208, telefax: (43-1) 33 151/303]

— Maa- ja metsätalousministeriö,
Interventioyksikkö,
Kluuvikatu 4,
PL 30,
FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki
[Tel.: (90) 1601; telefax: (90) 160 97 90]

— Statens jordbruksverk,
Vallgatan 8,
S-551 82 Jönköping
[telex: 709 91 SJV-S; tel.: (46-36) 15 50 00;
telefax: (46-36) 19 05 46]

- 2.2. Le offerte che non sono presentate per telex, telegramma o telecopia devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara permanente per la determinazione di un prelievo all'esportazione e/o di restituzione all'esportazione di zucchero bianco n. 1/2000 — Riservato».

3. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara (n. 1/2000);
- b) il nome e indirizzo dell'offerente;

- c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in EUR con tre cifre decimali;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

- a) prima della scadenza del termine di presentazione, la cauzione di cui al titolo IV, ovvero una prova dell'avvenuta costituzione della cauzione stessa, è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al titolo III, punto 2.1, preso in considerazione dall'offerente per la presentazione della sua offerta;
 - b) si riferisce ad un quantitativo pari almeno a 250 t di zucchero bianco;
 - c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
 - d) è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10;
 - e) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui al titolo VI, punto 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), non sia rispettato, e
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non sia utilizzato;
 - f) contiene tutte le indicazioni di cui al titolo III, punto 3.
5. L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
6. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nello stesso non sono prese in considerazione.
7. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

8. Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

IV. Cauzione

- 1.1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 EUR per 100 kg di zucchero da esportare ai sensi della presente gara.
- 1.2. La cauzione di cui al precedente punto 1.1, fatto salvo il disposto di cui al titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b) la cauzione del titolo di esportazione.
- 2.1. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta dello stesso Stato. La garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato.
- 2.2. Tuttavia, per le offerte presentate presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente degli altri Stati membri, la garanzia può essere costituita tramite un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro interessato. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- 3.1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:
- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non sia stato dato seguito alla loro offerta,
 - b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto al titolo V, punto 6.1, lettera b), nel limite di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia, questa parte di cauzione, che può essere svincolata, è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

- tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure

— tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo;

c) per quanto riguarda gli aggiudicatari per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/99 ⁽²⁾, l'obbligo di esportare derivante dal titolo V, punto 6.1, lettera b), alle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento.

3.2 La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

V. Aggiudicazione

1. Previo esame delle offerte, per ogni gara parziale può essere fissato un quantitativo massimo.

2. Può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

3.1. Salvo il caso d'applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3.2. Salvo il caso d'applicazione della disposizione del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

4. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

— nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

5.1. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al punto 4 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

5.2. Le offerte che indicano lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

— proporzionalmente al quantitativo specificato in ciascuna di esse,

— ovvero, per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare,

— ovvero per estrazione a sorte.

6.1. L'aggiudicatario ha:

a) diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione, recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione menzionati nell'offerta;

b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo al più tardi:

— l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva, oppure

— l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non sia prevista alcuna gara parziale;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b), e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di cui al titolo VI, punto 3.

6.2. Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

⁽¹⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

7.1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

7.2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara (n. 1/2000);
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in EUR del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, del quantitativo, di cui alla lettera b).

VI. Titoli di esportazione

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 1464/95 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽²⁾, e quelle dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ⁽⁴⁾, non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente bando.

2.1. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

2.2. Tuttavia, i titoli rilasciati per gare parziali effettuate a decorrere dal 1° maggio 2001 sono validi soltanto fino al 30 settembre 2001.

Le autorità nazionali competenti, che hanno rilasciato il titolo di esportazione, possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2001 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al punto 2.2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 ⁽⁵⁾.

2.3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate tra il 2 agosto e il 30 settembre 2000 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° ottobre 2000.

3. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione non è stato rispettato ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88, e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1 è inferiore:

a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo diminuito del prelievo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo,

oppure

c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso, dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1.

4. Ai fini della presente gara permanente non può essere invocata la possibilità di revoca prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

VII. Adeguamento delle restituzioni o dei prelievi

1. Qualora nel periodo compreso tra il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il giorno dell'esportazione, avviene una modifica dei prezzi d'intervento o una modifica dei contributi di magazzinaggio fissati in euro a norma del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono adeguati gli importi delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati a norma della presente gara anteriormente al 1° luglio 2001 per lo zucchero esportato a decorrere da questa data.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al punto 1:

a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001, superiore a quello in vigore il 30 giugno 2001, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza espressa in euro per 100 kg, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 2001;

b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001 inferiore a quello in vigore il 30 giugno 2001, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza espressa in euro per 100 kg, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 2001 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

3. Per stabilire la differenza di cui al punto 2 precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2038/1999.
4. Quando da una campagna all'altra varia solamente l'importo del contributo di magazzinaggio, l'adeguamento della restituzione si effettua applicando, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 2, lettera a) o del paragrafo 2, lettera b).
5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa, all'atto del suo rilascio iscrive nella casella «note particolari» la seguente menzione: «da adeguare conformemente al regolamento di gara (CE) n. 1531/2000 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 2001».
6. L'adeguamento è effettuato al momento del pagamento della restituzione all'esportazione considerata.

VIII. Contenzioso

Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1. è di esclusiva competenza:

- allorquando si tratti dell'AIMA, dei tribunali di Roma;
- allorquando si tratti del FIRS, del Tribunal de grande instance di Parigi, in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia e il liticonsorzio passivo;
- allorquando si tratti del BLE, dei tribunali di Francoforte sul Meno;

- allorquando si tratti dell'HPA, del College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, l'Aia;
- allorquando si tratti del BIRB dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso;
- allorquando si tratti del Direktoratet for FødevareErhverv dei tribunali di Copenaghen;
- allorquando si tratti del ΓΕΔΙΑΓΕΠ, dei tribunali di Atene;
- allorquando si tratti del FEGA, dei tribunali di Madrid;
- allorquando si tratti del Ministério de Comércio e Turismo, del tribunale «da Comarca» di Lisbona;
- allorquando si tratti dell'AMA, dei tribunali di Vienna;
- allorquando si tratti del Maa-ja metsätalousministeriön interventioyksikön, del tribunale Uudenmaan Lääninoikeus;

2. è disciplinata:

- allorquando si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese;
- allorquando si tratti dell'IB-EA, dalla legislazione inglese;
- allorquando si tratti del SJV, dalla legislazione svedese.

IX.

La gara permanente n. 1/1999 (GU C 191 dell'8.7.1999, pag. 8) è chiusa in data 27 luglio 2000.